

Codice A1816A

D.D. 10 febbraio 2017, n. 342

LR n. 45 del 9 agosto 1989 - Progetto in sanatoria per la sistemazione di una scarpata - Comune di Robilante (CN) loc. Vallone Fantino - Istante: Centro di Riabilitazione Ferrero srl - Artusio Margherita

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;

PRESO ATTO che, per gli effetti della L.R. 23 del 02/10/2015, la richiesta di autorizzazione è stata trasferita per competenza alla Regione Piemonte, a far data dal 01/01/2016, e che pertanto da tale data la Regione Piemonte è l'Ente competente ad emettere l'autorizzazione di cui alla L.r. 45/89;

VISTA l'istanza in sanatoria alla Provincia di Cuneo del 13/07/2015 prot. n° 69155 e la documentazione allegata, che si conserva agli atti;

PRESO ATTO della comunicazione della Provincia di Cuneo, prot. 76844 del 3/08/2016 e contestuale sospensione dei termini del procedimento;

CONSIDERATO che la pratica in oggetto è stata trasferita - per competenza - al Settore scrivente, precedentemente già istruita ed oggetto di diverse sanzioni - Ordinanze e sopralluoghi congiunti, di cui si conserva agli atti la documentazione, del Corpo Forestale dello Stato e della Provincia di Cuneo;

VISO il parere finale del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Cuneo, ricevuto dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo in data 23/11/2016, prot. 50114 (class. 13.160.70ATZVI - 1491/2016C), con cui veniva espresso parere favorevole con prescrizioni, tra cui il pagamento del corrispettivo di rimboschimento, ai sensi dell'art.9 della L.R. 45/1989 e s.m.i.;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo del 14/12/2016 redatto dai funzionari Faletto Corrado e Rozio Marco, relativo all'istruttoria delle modificazioni/trasformazioni del suolo in sanatoria finalizzate alla sistemazione di un versante, ai sensi della L.R. 45/1989, risulta favorevole con prescrizioni;

VISTA la richiesta di pagamenti del 16/12/2016, prot. 54881 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, ai sensi dell'art. 8 e 9 della L.R. 45/1989;

PRESO ATTO dei pagamenti richiesti, citati al punto precedente, ricevuti in data 17/01/2017, prot. 2195, a favore della Regione Piemonte (deposito cauzionale, ai sensi della L.R. 45/89, art. 8, pari a 1.2040,00 € ed al corrispettivo di rimboschimento, art. 9, pari a 7.972,00 €);

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare in sanatoria, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 45/1989, le modificazioni/trasformazioni del suolo, sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, proposte dalla sig.ra Artusio Margherita, in qualità di legale rappresentante della società **Centro di Riabilitazione Ferrero srl**, con sede in località Via Edmondo De Amicis, n. 16, necessarie per un **progetto in sanatoria finalizzato alla realizzazione della sistemazione di una scarpata**, in comune di **Robilante** (CN), località **Vallone Fantino**, 2, per una superficie in sanatoria di circa **6.200 mq.**, di cui circa **3.400 mq. in area boscata**, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. del Comune di **Robilante**, Foglio **8**, Mappali **113-114-299-336**, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, con l'aggiunta delle seguenti **prescrizioni**:

- 1. dovrà essere realizzato quanto previsto nella relazione geologica di progetto, con particolare riferimento al par. 7: “Descrizione del progetto in sanatoria”;**
- 2. dovrà essere effettuato il recupero ambientale-vegetazionale della scarpata tramite la messa a dimora di specie arboree-arbustive autoctone con buona capacità di radicamento; in particolare nei punti in cui la scarpata fatica ad assestarsi si dovranno prevedere alcune linee di fascinate e/o palificate semplici con talee, disposte lungo le curve di livello e sistemate nei punti dove il terreno di riporto ed il cotico sovrastante mostrano alcuni segni di instabilità. Tali interventi andranno effettuati in modo puntuale;**
- 3. lungo la scarpata di accesso al riporto (lungo la nuova manica edilizia) dovrà essere posata una georete opportunamente ancorata ed un intervento di idrosemina, per ridurre la scopertura e limitare il rischio di scivolamento di materiale nelle zone sottostanti;**
- 4. dovrà essere eliminato tutto il materiale non idoneo alla sistemazione e recupero ambientale della scarpata (con particolare riferimento a residui edilizi/asfalto);**
- 5. durante i lavori residuali dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali: le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte ed incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato; a questo sistema di deflusso dovrà essere effettuata una corretta e periodica manutenzione soprattutto dopo eventi piovosi particolarmente intensi;**
- 6. il canale di raccolta e smaltimento delle acque già realizzato dovrà essere monitorato nella sua piena efficienza, nonchè in caso di necessità eventualmente rettificato e/o integrato da un sistema che garantisca la piena funzionalità della regimazione delle acque;**
- 7. il terreno di scotico dovrà essere mantenuto separato e riutilizzato nella fase di ripristino;**
- 8. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terreno verso valle. Si deve quindi provvedere all'inerbimento con idonea ed efficace tecnica (idrosemina), entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti terra residui. In ogni caso gli**

interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cortice erbosa non risulterà pienamente affermata;

9. al termine dei lavori dovrà pervenire al Settore scrivente ed ai Carabinieri Forestali apposita istanza di scauzionamento, con allegata la documentazione tecnica e fotografica, che dimostri che i lavori effettuati corrispondono a quanto autorizzato e prescritto;

10. i lavori dovranno terminare entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

Si precisa che il presente parere ha valutato, così come previsto della LR 45/1989, la compatibilità ambientale tra "l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti l'intervento in progetto".

Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i. è a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio, detta compensazione dovrà essere effettuata secondo il progetto di miglioramento boschivo e/o di un nuovo impianto boschivo.

A tale proposito, si riporta quanto indicato nel parere del Corpo Forestale dello Stato: *"Si precisa che, oltre a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 45/89, il titolare dovrà anche presentare il progetto di compensazione boschiva, ai sensi dell'art. 4 del d.Lgs. 227/2001, per una superficie di bosco pari a quella trasformata, ossia per 3.400 mq. Tale operazione potrebbe essere ottemperata con il previsto reimpianto nelle aree individuate come A e B nella relazione tecnica di progetto. In tale caso si prescrive che vengano utilizzate le specie arboree presenti sul luogo, con una disposizione a piccoli gruppi, in modo da evitare una eccessiva uniformità del futuro popolamento. Si ricorda infatti che l'obiettivo della compensazione è la creazione di due piccole aree con future caratteristiche di bosco, che per quanto curato e gestito, non potrà essere considerato un giardino o un parco a corredo del parcheggio e della struttura sanitaria".*

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. For. Elio Pulzoni